

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 51

Adunanza 6 dicembre 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PORTE – VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1198 – 43185/2011

Sotto la presidenza del Vicepresidente GIANFRANCO PORQUEDDU si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori CARLO CHIAMA e ANTONIO MARCO D'ACRI.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente.

Premesso che per il Comune di Porte:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I. approvato con deliberazione G.R. n. 49-41739 del 05/03/1985 e poi modificato con una prima variante strutturale approvata con deliberazione G.R. n. 17-24161 del 16/03/1998;
- ha approvato quattro varianti parziali, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., con deliberazioni C.C. n. 26 del 28/09/1998, n. 12 del 27/02/2002, n. 3 del 27/01/2005 e n. 6 del 20/03/2009;
- con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 17 del 17/05/2010, ha avviato la procedura di adeguamento del P.R.G.I. al P.A.I., con altri Comuni compresi nella Bassa Val Chisone;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 25 del 29/09/2011, il Progetto Preliminare di una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 21/10/2011 (pervenuto il 26/10/2011), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 142/2011*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 969 abitanti nel 1971, 956 abitanti nel 1981, 936 abitanti nel 1991, 940 abitanti nel 2001, 1.124 nel 2010, dati da cui si evince un andamento demografico in costante aumento;
- superficie territoriale: 445 ettari di montagna. La conformazione fisico – morfologica evidenzia un paesaggio montano con pendenze elevate (il 75% del territorio ha pendenze superiori al 25%), localmente meno marcate;
- agricoltura: 15 ettari (circa il 3%) appartenenti alla II^a Classe di Capacità d'uso dei suoli; nel territorio comunale sono presenti 374 ettari di "Aree boscate" (84% della superficie territoriale); in parte è interessato dalla "Zona D.O.C. del Pinerolese", con produzioni tipiche di "vigneti, frutteti e noccioletti";
- è compreso nell'Ambito 18 di approfondimento sovracomunale della "Val Chisone", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- fa parte della Comunità Montana delle "Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano" (D.P.G.R. n.84/2009)
- è compreso nel Patto Territoriale del Pinerolese (insieme ad altri 52 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla S.S. n. 23 (ora di competenza regionale nel tratto compreso tra Torino e il Colle del Sestriere), dalla S. P. n. 166 della Val Chisone;
 - è stato interessato da un progetto di viabilità realizzato e denominato "Variante di Porte", in galleria e relativo alla messa in sicurezza della S.P. n. 169;
- assetto idrogeologico:
 - è attraversato dal Torrente Chisone ed è interessato dalle acque pubbliche del Rio Turinello;
 - la Banca Dati della Regione Piemonte evidenzia che 10,28 ettari del territorio comunale sono interessati da frane quiescenti areali;
 - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in classe 3 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e suoi Allegati e dalla D.G.R. 11-13058/2010;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 4 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 25 del 29/09/2011 di adozione, finalizzato a :

1. modificare la localizzazione dei Servizi in Zona di Completamento 2 ("ZC2");
2. ampliare la Zona di Completamento 2 ("ZC2") in Località San Martino;
3. modificare la Zona di Nuovo Impianto "ZN2";
4. eliminare l'edificabilità di parte della Zona di Completamento ("ZC1");
5. individuare una nuova Zona per Depositi e bassi fabbricati ("ZD5");
6. traslare la localizzazione della Zona per Depositi e bassi fabbricati ("ZD5");
7. traslare la localizzazione della Zona per Depositi e bassi fabbricati "ZD3" presso la Borgata Serre in zona più favorevole;
8. integrare le schede delle zone a destinazione agricola "E1" e "E2" con alcune norme relative all'attività di silvicoltura e ai relativi depositi di legname;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone 7 modifiche al Piano vigente e nello specifico:

1. modifica alla localizzazione dei Servizi in zona di completamento “ZC2”, ampliandone il perimetro in direzione del concentrico. Tale modifica tende a dare risposta alle esigenze dell’attività esistente (distributore carburanti) riorganizzando le aree a servizi pubblici esistenti ed eliminando la previsione di ampliamento della viabilità relativa alla SR 23 ritenuta non più necessaria a seguito dell’entrata in esercizio della variante di circoscrizione. L’ampliamento del perimetro della zona “ZC2” sopprime un residuo di zona agricola lungo la SR 23 che non ha più ragion d’essere in relazione all’effettivo utilizzo; - parzialmente incompatibile ai sensi della Prescrizione immediatamente vincolante e cogente definita comma 2 art. 50 delle N.d.A. del PTC2;
2. ampliamento della zona di completamento “ZC2” in Località San Martino, in relazione alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti;
3. modifica della zona di nuovo impianto “ZN2” trasferendo la capacità edificatoria e la relativa volumetria generata da lotti residui, caratterizzati da una sfavorevole conformazione planimetrica, su lotti adiacenti, più facilmente edificabili, che vanno a creare la zona “ZN2 bis”, attigua alla zona già edificata ed urbanizzata. Contestualmente, al fine di meglio chiarire le previsioni di variante, si sono aggiornate le aree a viabilità e Servizi, prendendo atto della situazione esistente e di quella prevista; - incompatibile ai sensi della Prescrizione immediatamente vincolante e cogente definita comma 2 art. 50 delle N.d.A. del PTC2 in riferimento all’incremento del carico antropico dell’area;
4. eliminare l’edificabilità di parte della zona di completamento “ZC1” in relazione alle richieste dei proprietari;
5. individuare una nuova zona per depositi e bassi fabbricati “ZD5” presso la Borgata Gai, a servizio di attività presenti nella borgata stessa; - incompatibile ai sensi della Prescrizione immediatamente vincolante e cogente definita comma 2 art. 50 delle N.d.A. del PTC2 e ai sensi della Prescrizione che richiede attuazione definita dall’ art. 17 comma 10 delle N.d.A. del PTC2;
6. traslare la localizzazione della zona per depositi e bassi fabbricati “ZD3” presso la Borgata Serre in area più favorevole; - incompatibile ai sensi della Prescrizione immediatamente vincolante e cogente definita comma 2 art. 50 delle N.d.A. del PTC2, ai sensi della Prescrizione che richiede attuazione definita dall’ art. 17 comma 10 delle N.d.A. del PTC2 e, parzialmente, dalla Prescrizione che richiede attuazione di cui all’art. 26 comma 3 delle N.d.A. del PTC2;
7. integrare le schede delle zone a destinazione agricola “E1” ed “E2” con alcune norme relative all’attività di silvicoltura e ai relativi depositi temporanei di legname; - incompatibile ai sensi della Prescrizione immediatamente vincolante e cogente definita comma 2 art. 50 delle N.d.A. del PTC2, parzialmente ai sensi della Prescrizione che richiede attuazione di cui all’art. 26 comma 3 delle N.d.A. del PTC2 e parzialmente ai sensi della Prescrizione che richiede attuazione definita dall’art. 17 comma 10 delle N.d.A. del PTC2;

La documentazione di Variante aggiorna, per le parti interessate, la cartografia di Piano; verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell’art. 17 L.R. 56/77 e riporta nella deliberazione di adozione i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008; la documentazione è completa della compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4 ai sensi della quale “*Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica*”.

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 10/12/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 09/11/2011;

consultato il Servizio Programmazione Viabilità della Provincia in data 22/11/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 4 al P.R.G.I. del Comune di Porte, adottato con deliberazione del C.C. n. 25 del 29/09/2011, presenta alcuni elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, mentre, non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; ad eccezione dell'art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2, per il quale presenta degli elementi

di incompatibilità, per le motivazioni di seguito esposte:

- visti i seguenti commi delle N.d.A. del PTC2 in cui è citato: comma 1 art. 51: *"Il PTC2 entra in vigore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 56/1977, dopo la pubblicazione della Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione"*; comma 2 art. 50 (Prescrizione immediatamente vincolante e cogente) *"La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni"*.

Come emerge dagli Atti in nostro possesso, il Piano vigente non è adeguato al PAI, pur essendo in itinere una Variante Strutturale di esclusivo adeguamento, per la quale non è stata segnalata la presenza della conclusione della procedura di validazione regionale del dissesto e pericolosità del territorio. A tal proposito, la carta di sintesi allegata alla Variante, facente parte di *"Studi per la condivisione del quadro del dissesto – (in itinere)"*, non può costituire un *quadro di dissesto validato*, in quanto ancora suscettibile di possibili modifiche ed aggiustamenti nella fase di specificazione. Occorre altresì precisare, in merito a questo documento pervenutoci, che lo stesso non contiene (e non consente) la localizzazione precisa degli interventi previsti dalla Variante.

Tutto ciò premesso, non potendo distinguere quali ambiti sono interessati dal rischio idrogeologico, ai sensi del citato articolo art. 50 comma 2, si è ritenuto che le proposte di previsione di aree di nuovo insediamento, siano incompatibili con il PTC2; nello specifico:

- l'intervento n. 1 – l'area di distribuzione carburanti per la quale si prevede un potenziale ampliamento e l'area per Servizi pubblici a Verde attrezzato, potrebbero interessare parzialmente contesti non compatibili con la classe di rischio idrogeologico definita dal PAI.; a tal proposito si segnala che la Tavola di sintesi (non validata) allegata alla Variante, parrebbe identificare una porzione dell'area destinata a distribuzione carburanti e una parte delle nuove aree a Servizi pubblici per Verde attrezzato, in Classe di Rischio *"IIIa – aree inedificate ed inedificabili"* ;
- intervento n. 3 - la previsione della nuova area *"ZN2 bis Serre"*, di nuovo impianto residenziale, genera un aumento del carico antropico pari a 13 nuovi abitanti insediabili (volume previsto 1.518 mc) e potrebbe interessare ambiti potenzialmente non compatibili con il PAI. La Tavola di sintesi (non validata) allegata alla Variante, parrebbe identificare l'ambito in questione in Classe di Rischio *"II – edificabile dopo analisi di dettaglio"*, ma come già sopra esposto, tale documento non parrebbe essere alla data attuale uno strumento di riferimento validato e non suscettibile di eventuali modifiche;
- intervento 5 – consentire la realizzazione di un deposito/basso fabbricato, con superficie coperta fino a 100 mq ed un'altezza in gronda fino a m 3,50 (area di nuovo impianto *"ZD5 Gai"*) potrebbe interessare ambiti incompatibili con la classe di rischio idrogeologico definita dal PAI. La Tavola di sintesi (non validata) allegata alla Variante, parrebbe identificare l'ambito in questione in Classe di Rischio *"III indifferenziata – Aree inedificabili"* e, pertanto, incompatibile anche con il comma 10 art. 17 delle N.d.A. del PTC2 che esclude, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico;
- intervento n. 6 – la realizzazione di bassi/fabbricati prevista per la nuova area *"ZD6 Serre"* potrebbe interessare ambiti non compatibili con la classe di rischio idrogeologico definita dal PAI. La Tavola di sintesi (non validata) allegata alla Variante, parrebbe identificare l'ambito in questione in Classe di Rischio *"IIIa1–*

aree inedificate ed inedificabili” e, pertanto, incompatibile anche con il comma 10 art. 17 delle N.d.A. del PTC2 che esclude, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico. In più, l’intervento in oggetto pare ricadere marginalmente nella perimetrazione delle aree boscate e, pertanto, relativamente alla pozione interessata dall’area tutelata, si pone in contrasto con la Prescrizione contenuta nell’art. 26 comma 3 delle N.d.A. del PTC2 che esclude, nei territori boscati, la nuova edificazione, nonché l’impermeabilizzazione dei suoli;

- intervento 7 – la previsione normativa di edificare nuove strutture a servizio di imprese per produzione e vendita di legname in aree agricole, con altezza fino a m 5,50, potrebbe interessare contesti potenzialmente non compatibili con il PAI. Inoltre, considerando che il territorio comunale è per buona parte compreso nelle aree boscate, tale previsione relativamente alla pozione interessata dall’area tutelata, è incompatibile con l’art. 26 comma 3 delle N.d.A. del PTC2 che esclude, nei territori boscati, la nuova edificazione, nonché l’impermeabilizzazione dei suoli; Oltre a ciò, considerato che né la Tavola di sintesi (non validata), né la Tavola di P.R.G.I. allegate alla Variante comprendono l’intero territorio comunale, non è possibile valutare con interezza le classi di rischio provvisoriamente attribuite alle aree E1 e E2. Tuttavia, dalle porzioni visualizzabili, si denotano alcune attribuzioni in Classi III[^] e pertanto, unicamente per le porzioni interessate dal potenziale rischio idrogeologico, tale intervento si pone in contrasto con il comma 10 art. 17 delle N.d.A. del PTC2 che esclude, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico;
3. di precisare che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilita' con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale.*";
 4. di dare atto che, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;
 5. di trasmettere al Comune di Porte la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
 6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Vicepresidente
f.to G. Porqueddu